



Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l'armamento dell'esercito tramite un aumento dell'imposta sul valore aggiunto

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 196 n. 14 cpv. 6

⁶ Per finanziare uscite per l'armamento dell'esercito, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2035 e, in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1 di almeno due anni, sino al 31 dicembre 2037, come segue:

- a. l'aliquota normale di 0,8 punti percentuali;
- b. l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali;
- c. l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,4 punti percentuali.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2028, accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni.

¹ FF 2026
² RS 101